

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 16 del 3 aprile 2006

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 21 febbraio 2006 - Deliberazione N. 226 - Area Generale di Coordinamento N. 17 - Istruzione - Educazione - Formazione Professionale - Politica Giovanile e del Forum Regionale della Gioventù - Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro (O.R.M.E.L.) - Modifiche ed integrazioni alla delibera di G.R. n° 808/04 avente ad oggetto "Indirizzi operativi per l'accREDITAMENTO degli organismi di Formazione e di Orientamento".

ALLEGATO 1

**INDIRIZZI OPERATIVI PER L'ACCREDITAMENTO
DEGLI ORGANISMI DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO**

INDIRIZZI OPERATIVI PER L'ACCREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO

TITOLO I

CARATTERISTICHE GENERALI

Articolo 1 Principi generali

L'accreditamento è un dispositivo con il quale l'Amministrazione Regionale introduce standard di qualità nell'erogazione delle attività formative e di orientamento - così come definite nell'articolo "Ambiti di accreditamento" - secondo parametri oggettivi, al fine di realizzare politiche pubbliche di sviluppo delle risorse umane nel territorio regionale.

I criteri di qualità, definiti con i presenti Indirizzi Operativi, potranno essere progressivamente elevati in relazione alle caratteristiche che assumerà nel tempo il sistema dell'offerta locale e ai mutamenti dei contesti di riferimento.

Articolo 2 Destinatari dell'accreditamento

Sono tenute all'accreditamento tutte le sedi operative, localizzate nella Regione Campania, di organismi, pubblici o privati, giuridicamente autonomi, con sede legale nel territorio regionale, riconosciuti idonei dalla normativa regionale vigente, che abbiano tra le proprie finalità la formazione professionale e che intendano organizzare ed erogare attività formative e/o di orientamento, finanziate con risorse pubbliche a ciò esplicitamente destinate.

Possono inoltre richiedere l'accreditamento delle sedi operative gli organismi, pubblici o privati e giuridicamente autonomi, con sede legale al di fuori del territorio regionale.

Per tali soggetti l'obbligatorietà dell'accreditamento, nell'organizzare ed erogare attività formative e/o di orientamento, finanziate con risorse pubbliche nel territorio della Regione Campania, è demandato a specifici atti Regionali successivi. Tali atti stabiliranno anche le modalità e i tempi con i quali i suddetti organismi potranno accedere al sistema di accreditamento.

Sono dispensati dalla procedura di accreditamento:

- le Scuole Medie Inferiori e superiori esclusivamente per gli ambiti EDA ed orientamento;
- gli Organismi Universitari aventi autonomia giuridica ed economica, per tutte le attività formative e di orientamento.
- I Centri di formazione professionali regionali, per tutte le attività formative e di orientamento.
- I centri per l'impiego per le attività di orientamento.
- L'Agenzia Regionale per il Lavoro e le agenzie provinciali e comunali costituite con la stessa finalità.

Per i soggetti beneficiari della dispensa sono comunque fatte salve le verifiche di idoneità ed i requisiti minimi specifici che possono essere indicati nei singoli bandi di gara.

L'organismo richiedente deve essere soggetto pubblico, soggetto privato senza fini di lucro, soggetto privato con fini di lucro che reinvesta totalmente gli utili derivanti da attività di formazione professionale e di orientamento, finanziate e/o cofinanziate con risorse pubbliche, nelle medesime attività..

L'organismo che intenda accreditare una o più sedi operative, deve dimostrare di possedere l'insieme delle competenze, delle relazioni e degli spazi fisici in cui svolgere le funzioni di governo, di gestione ed erogazione dei servizi formativi e/o di orientamento.

Le imprese dove si realizzano attività di stage e tirocinio non sono tenute all'accreditamento.

Per i consorzi e la società consortili i requisiti per l'accreditamento devono essere soddisfatti direttamente dal consorzio o società consortile, anche tramite risorse che i soci mettono a disposizione del consorzio o società consortile attraverso apposite convenzioni.

In caso di mutamenti di ragione sociale, fusione, conferimenti o cessioni di ramo d'azienda, ovvero in qualsiasi situazione di mutamento, deve essere garantita e rintracciabile la continuità del nuovo soggetto rispetto al vecchio.

Pertanto, facendo riferimento a quanto previsto dal Codice Civile in materia di fusioni (art. 2504 bis c.c.), si richiede che nell'atto costitutivo del nuovo soggetto sia espressamente indicato che tale nuovo soggetto ha acquisito tutte le attrezzature, tutto il personale, tutte le obbligazioni attive e passive del soggetto precedente.

Ai fini dell'accreditamento, qualora nell'atto costitutivo del nuovo organismo, o altro atto di acquisizione, sia chiaramente evidenziata la continuità rispetto al/ai soggetti precedenti, come richiesto dal Codice Civile, l'esperienza pregressa dei soggetti precedenti può essere riconosciuta alla sede operativa del nuovo organismo, la quale verrà considerata come sede già esistente. In nessun caso potrà essere accreditata la sede in capo al nuovo soggetto prima che sia dichiarata decaduta dall'accreditamento la sede accreditata al soggetto preesistente.

L'organismo richiedente deve disporre, per il triennio successivo dalla data di presentazione della domanda, di almeno una sede operativa ubicata sul territorio della Regione Campania. Non è consentito, ai fini dell'accreditamento, che nella medesima sede operativa sia localizzato più di un soggetto accreditato.

Articolo 3 Oggetto dell'Accreditamento

Oggetto dell'accreditamento sono le singole sedi operative degli organismi di formazione e/o di orientamento idonee rispetto alle vigenti norme in materia di igiene e sicurezza. Per sede operativa si intende un soggetto organizzativo al quale facciano capo in modo continuativo e verificabile tutte le funzioni di governo, processo e prodotto relative ai servizi di formazione e orientamento erogati all'utente.

La sede operativa deve prevedere una configurazione spaziale minima che ospiti l'amministrazione, la segreteria, l'accoglienza e la didattica. I requisiti della configurazione spaziale minima della sede operativa sono riportati nelle tabelle B, C e D.

Laddove gli spazi previsti nella configurazione minima, comprensivi di corridoi e dei servizi igienici, non siano afferenti alla stessa unità immobiliare, bisognerà che siano rispettate le condizioni minime che saranno appositamente previste nel manuale operativo.

La sede operativa accreditata può utilizzare, qualora ne necessiti, ulteriori aule, purché rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene ed ai requisiti infrastrutturali delle tabelle B, C e D. Tale rispondenza deve essere certificata da un tecnico abilitato.

L'organismo è tenuto ad inviare al soggetto gestore i documenti B16, C1 e/o D1, di cui alle Tabelle B, C e D, relativi alle eventuali aule aggiuntive, unitamente ad una dichiarazione di un tecnico abilitato che attesti la corrispondenza di tali aule alla normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene.

L'Organismo di Formazione per le sole attività afferenti alla macrotipologia formazione continua non è tenuto alla presentazione del documento B16 qualora le stesse vengano realizzate in spazi, localizzati presso le imprese destinatarie di tali interventi. Si rimarca che anche in tale ipotesi l'Organismo è tenuto ad inviare la dichiarazione di un tecnico abilitato che attesti la corrispondenza di tali aule alla normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene.

I soggetti che accreditano almeno una sede operativa vengono iscritti in un apposito elenco pubblicamente consultabile tenuto a cura del dirigente del settore competente.

Viene istituito l'Albo delle sedi temporanee utilizzabili da parte degli Organismi accreditati. Il regolamento per l'accesso all'albo è demandato ad atti successivi del dirigente di settore competente.

La certificazione della rispondenza non è dovuta se le aule risultano già inserite nell'albo temporaneo delle sedi accreditate. Le sedi di scuole e degli organismi universitari non possono essere iscritti nell'albo delle sedi temporanee né richiederne l'utilizzo.

Articolo 4 Ambiti di accreditamento

L'accreditamento viene rilasciato per le attività di orientamento e/o di formazione professionale.

Per attività di *orientamento* si intendono gli interventi di carattere informativo, formativo e consulenziale, finalizzati a promuovere l'auto-orientamento e a supportare la definizione di percorsi personali di formazione e lavoro e il sostegno all'inserimento occupazionale, nonché al recupero della dispersione scolastica ed alla sperimentazione di attività di supporto nell'ambito dei percorsi connessi al diritto-dovere di istruzione e formazione. L'accreditamento viene rilasciato per le attività di orientamento citate e per tutte le tipologie di destinatari.

Per attività di **formazione** si intendono gli interventi di pre-qualificazione, qualificazione, riqualificazione, specializzazione e aggiornamento realizzati con sistemi che utilizzano metodologie in presenza e/o distanza. L'accreditamento per le attività di formazione professionale viene rilasciato in relazione a quattro **macrotipologie formative**:

- a) **Formazione Iniziale/Offerta Formativa**:: comprende i percorsi introdotti dalla L. 144/99 art. 68 comma 1 lett. b) e c), e regolati dalla normativa vigente, realizzati nel sistema di formazione professionale e nell'esercizio dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
- b) **Formazione Superiore**: comprende l'apprendistato, l'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore introdotta dalla L. 144/99 art. 69, l'alta formazione relativa ad interventi nell'ambito dei cicli universitari e la formazione post-universitaria;
- c) **Formazione Continua**: destinata a soggetti occupati, in CIG e mobilità, a disoccupati per i quali la formazione è propedeutica all'occupazione, nonché ad apprendisti che abbiano assolto l'obbligo formativo;
- d) **Educazione degli Adulti**: strumento attuato in base all'Accordo Stato-Regioni del 2 marzo 2000 attraverso la direttiva n° 22 del 6/2/2001, che mira a garantire il diritto all'apprendimento a tutti i cittadini per tutto l'arco della vita.

Le sedi operative vengono accreditate, per le attività di formazione, per una o più macrotipologie e per una o più tipologie in relazione ai sub-settori economici della classificazione ISFOL-ORFEO.

Articolo 5 Accreditamento per utenze speciali

E' previsto l'accreditamento per attività di formazione e/o orientamento rivolte ad utenze speciali all'interno delle macrotipologie e tipologie in relazione ai sub-settori economici della classificazione ISFOL-ORFEO.

Rientrano nelle utenze speciali le seguenti categorie:

- disabili fisici, psichici e sensoriali;
- detenuti ed ex-detenuti;
- minori a rischio e minori in ristrettezza;
- tossicodipendenti ed ex-tossicodipendenti/ alcoolisti ed ex-alcoolisti
- immigrati;
- nomadi;
- soggetti vittime del fenomeno della prostituzione.

Si può richiedere l'accreditamento per una o più delle categorie suddette.

Per tale tipo di accreditamento, devono essere rispettate le condizioni descritte dal presente atto ed in particolare i requisiti previsti per la macrotipologia **Formazione Superiore** ad eccezione di quanto attiene:

aule Le attività di formazione e/o orientamento devono essere svolte in spazi, rispondenti alla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e salute sui luoghi di lavoro, adeguatamente attrezzati ed idonei alle tipologie formative da realizzare.

Ulteriori caratteristiche saranno specificate in sede di bando.

capacità professionali per le quali i curricula delle figure professionali relative alle funzioni:

- analisi dei bisogni, progettazione/coordinamento/valutazione;
- docenza;
- tutoraggio,

devono testimoniare esperienza almeno triennale in attività rivolte all'utenza speciale di cui si richiede l'accreditamento.

TOTOLO II
REQUISITI DA SODDISFARE

Articolo 6 Struttura dell'Accreditamento

Gli organismi che intendono accreditare una o più sedi operative devono dimostrare requisiti comprovanti:

- capacità economiche e giuridiche dell'organismo stesso (vedi Tabella A)

e per ogni sede operativa:

- capacità infrastrutturali e logistiche (vedi Tabelle B, C e D);
- capacità gestionali e professionali (vedi Tabella E);
- livelli di efficacia ed efficienza nelle attività precedentemente realizzate (vedi Tabella F);
- interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio in cui opera la sede operativa stessa (vedi Tabella G).

Con atti successivi si individueranno parametri, indicatori e indici di qualità, di performance o di concentrazione di mercato in coerenza con l'evoluzione dell'offerta locale e dei contesti di riferimento e con la specializzazione settoriale che i singoli organismi vorranno perseguire.

Sezione 1

Capacità economiche e giuridiche

Articolo 7 Descrizione del requisito

Il requisito "capacità economiche e giuridiche" ha lo scopo di accertare, indipendentemente dalle macrotipologie richieste nell'accREDITamento, l'affidabilità economico-finanziaria e giuridica dell'organismo richiedente e del legale rappresentante.

Tale capacità è garantita dal soddisfacimento dei requisiti riportati nella Tabella A, sia per la formazione che per l'orientamento.

Sezione 2

Capacità infrastrutturali e logistiche

Articolo 8 Descrizione del requisito

Il requisito "capacità infrastrutturali e logistiche" intende accertare l'esistenza di risorse infrastrutturali e logistiche della sede operativa, indispensabili per l'erogazione di servizi formativi e/o orientativi.

Articolo 9 Risorse infrastrutturali minime

La dotazione infrastrutturale della sede operativa deve prevedere:

- locali adibiti alle funzioni di direzione, amministrazione, segreteria e accoglienza;
- locali adibiti ad attività didattiche;
- apposita segnaletica (targa o cartellonistica), in spazio visibile all'utenza, riportante denominazione dell'organismo richiedente e, se diverso, anche il nominativo della sede operativa, eventuale logo, tipologia di attività svolta e orario di apertura al pubblico;
- una linea telefonica di rete fissa;
- un servizio fax;
- una connessione ad internet, un indirizzo di posta elettronica e un sito web;
- un kit per la firma digitale composto da una smart card e dal software Dike, disponibili presso la C.C.I.A.A., e da un lettore riconosciuto come compatibile dalla C.C.I.A.A.;
- uno scanner.

I requisiti infrastrutturali minimi dei locali della sede operativa dovranno essere certificati dai documenti riportati in tabella B, sia per la formazione che per l'orientamento.

La dotazione logistica della sede operativa deve prevedere i requisiti indicati nelle tabelle C o D, a seconda che l'accREDITamento venga richiesto per la formazione o l'orientamento.

Le sedi operative accreditate per la formazione, che intendano accreditarsi anche per l'orientamento, sono esonerate dal dimostrare i requisiti D1 e D2 riportati in Tabella D.

Il calcolo del numero massimo dei partecipanti alle attività formative, nella singola aula viene determinato sulla base delle normative vigenti in materia di igiene e sicurezza, garantendo circa 2 mq di superficie utile per allievo.

La sede operativa deve prevedere i relativi servizi igienici, dimensionati nel rispetto delle normative vigenti e in base al numero di partecipanti per il quale si intende adibire gli spazi.

SEZIONE III

Capacità gestionali e professionali

Articolo 10 Descrizione del requisito

Il requisito "capacità gestionali e professionali" ha lo scopo di accertare capacità di governo, di processo e di prodotto. Queste funzioni possono essere garantite da competenze acquisite anche per vie informali, cumulate nella stessa persona utilizzate da più sedi e impegnate con tipologie di rapporti di lavoro diverse e con prestazione anche part-time.

Per il rispetto di questo requisito si deve far riferimento alla Tabella E, sia per la formazione che per l'orientamento.

SEZIONE IV

Livelli di efficacia ed efficienza nelle attività precedentemente realizzate

Articolo 11 Descrizione del requisito

Il requisito "livelli di efficacia ed efficienza nelle attività precedentemente realizzate" ha lo scopo di garantire la capacità dell'organismo di realizzare attività di formazione e/o di orientamento con buona qualità e quantità dei risultati, di ottimizzare l'uso delle risorse a disposizione e di produrre gli impatti socio-economici desiderati.

Per il rispetto di questo requisito si deve far riferimento alla Tabella F, sia per la formazione che per l'orientamento.

SEZIONE V

Interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio

Articolo 12 Descrizione del requisito

Il requisito "interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio" ha lo scopo di garantire il radicamento sul territorio dell'organismo e delle sedi operative.

Per il rispetto di questo requisito si deve far riferimento alla Tabella G, sia per la formazione che per l'orientamento.

**TITOLO III
IL PROCESSO DI ACCREDITAMENTO**

Articolo 13 Accredитamento definitivo e provvisorio

In seguito all'accertamento del rispetto dei requisiti indicati nei presenti Indirizzi Operativi, l'amministrazione regionale rilascia all'organismo richiedente l'accreditamento per le macrotipologie e i sub-settori oggetto della richiesta.

La Regione Campania prevede due forme di accreditamento, uno provvisorio, l'altro definitivo. L'accreditamento provvisorio viene rilasciato agli organismi le cui sedi operative non possono dimostrare i livelli di efficienza ed efficacia nei due anni precedenti la domanda di accreditamento, né le interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio.

In particolare sono tenuti a richiedere l'accreditamento provvisorio:

- gli organismi di "recente costituzione", ossia gli organismi che inoltrano la domanda di accreditamento nell'anno stesso in cui si sono costituiti;
- gli organismi che non hanno mai svolto attività formative finanziate e/o cofinanziate con fondi pubblici;
- gli organismi per i quali non sono verificabili le interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio (vedi Tabella G) e i requisiti relativi all'efficienza e all'efficacia (vedi Tabella F) nei due anni precedenti la domanda di accreditamento, in quanto non hanno realizzato (avviato e concluso) attività a finanziamento e/o cofinanziamento pubblico nel periodo di riferimento.

L'accreditamento provvisorio ha durata annuale ed è rinnovabile per un altro anno, salvo i casi di cui all'articolo 17 dei presenti Indirizzi Operativi. Allo scadere dei due anni dall'ottenimento dell'accreditamento provvisorio, pena la decadenza dello stesso, l'organismo deve richiedere l'accreditamento definitivo, secondo le modalità definite all'art. 16, punto 3).

L'accreditamento definitivo viene rilasciato dalla Regione Campania agli organismi le cui sedi operative possono dimostrare l'efficienza e l'efficacia delle attività precedenti e le relazioni con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio.

In particolare sono tenuti a richiedere l'accreditamento definitivo:

- gli organismi che sono in grado di dimostrare il possesso di tutti i requisiti riportati nelle Tabelle A, B, C, D, E, F e G;
- gli organismi che hanno realizzato attività formative e/o di orientamento, anche in ATI con organismi accreditati, e che quindi possono dimostrare i requisiti relativi ai criteri di efficacia e efficienza (Tabella F) relativamente ai due anni precedenti la domanda di accreditamento e le interrelazioni maturate con il territorio (Tabella G);
- gli organismi "di recente costituzione" nati per fusione di organismi che hanno usufruito negli ultimi 2 anni di finanziamenti e/o cofinanziamenti pubblici, e che quindi possono dimostrare i criteri relativi alle relazioni con il territorio e ai livelli di efficacia ed efficienza maturati da uno o più organismi che hanno costituito il nuovo ente.

L'accreditamento definitivo ha validità di tre anni dalla data di rilascio, salvo i casi di cui all'articolo 17 dei presenti Indirizzi Operativi.

La Regione Campania provvederà a verificare periodicamente con visite in loco, il mantenimento dei requisiti che hanno consentito l'accreditamento provvisorio o definitivo. In ogni caso, nel periodo che intercorre dalla data del rilascio dell'accreditamento, provvisorio o definitivo, a quella della visita in loco, gli organismi accreditati sono tenuti a dare comunicazione alla Regione delle eventuali modifiche intervenute nelle proprie caratteristiche che hanno effetto sui requisiti per l'accreditamento, secondo la procedura indicata. La Regione Campania valuterà il permanere o meno delle condizioni che hanno consentito l'ottenimento dell'accreditamento.

Articolo 14 Rapporto tra accreditamento e certificazione

La certificazione del sistema qualità di un organismo di formazione ed orientamento non è condizione sufficiente per determinarne l'idoneità ai principi di accreditamento.

L'organismo di formazione e di orientamento certificato che intenda accreditare le proprie sedi operative secondo questo modello regionale, deve soddisfarne integralmente i requisiti, integrandoli, per quanto possibile, all'interno del proprio sistema di gestione per la qualità.

Articolo 15 Modalità di accesso al sistema di accreditamento

L'accesso al sistema di accreditamento prevede l'utilizzo di procedure telematiche via internet on-line, al fine di:

- rendere accessibile la procedura di accreditamento ad un'ampia gamma di utenti indipendentemente dalla loro collocazione geografica sul territorio della Regione Campania;
- accelerare e snellire i tempi e le procedure;
- minimizzare gli spostamenti e i relativi impatti economici, sociali ed ambientali.

A tal fine è stato predisposto presso l'indirizzo www.accreditamento.regione.campania.it un sito web dedicato, destinato ad accogliere e gestire il processo di accreditamento. Inoltre nel sito sono disponibili tutte le informazioni utili a guidare l'organismo nel processo di accreditamento.

Al fine di rendere possibile la procedura telematica, si prevede la firma digitale della domanda con l'ausilio del kit di cui all'articolo "Risorse infrastrutturali minime". Per la presentazione della domanda gli organismi devono avvalersi esclusivamente della procedura presente nel sito citato, le cui modalità di funzionamento sono dettagliatamente definite nel sito stesso.

Per soggetto gestore si intende la società di servizi a cui la Regione Campania affida la gestione del sistema di accreditamento degli organismi di formazione e orientamento

Articolo 16 Procedure dell'accREDITamento

Le procedure per l'accREDITamento sono di quattro tipi:

- 1) PROCEDURA PER IL PRIMO RILASCIO;
- 2) PROCEDURA PER IL MANTENIMENTO;
- 3) PROCEDURA PER IL PASSAGGIO DALL'ACCREDITAMENTO PROVVISORIO ALL'ACCREDITAMENTO DEFINITIVO;
- 4) PROCEDURA PER LE VARIAZIONI.

Per ciascuna delle suddette procedure, è previsto l'inoltro di documenti ed informazioni le cui tipologie e modalità di trasmissione sono esplicitate nel sito www.accreditamento.regione.campania.it.

- 1) **PROCEDURA PER IL PRIMO RILASCIO DELL'ACCREDITAMENTO:**
 - a) Registrazione dell'organismo per la richiesta di presentazione della domanda di accreditamento;
 - b) Presentazione telematica della domanda di accreditamento;
 - c) Istruttoria (analisi documentale e audit);
 - d) Valutazione dell'esito finale dell'istruttoria a cura del nucleo di valutazione;
 - e) Rilascio dell'accREDITamento provvisorio o definitivo o rigetto della domanda con specificazione delle prescrizioni da sanare.

a) Registrazione dell'organismo

Il percorso per la presentazione della domanda inizia con la registrazione informatizzata dell'organismo richiedente e la sottoscrizione digitale dei dati inseriti.

Alla fine del percorso di registrazione il sistema genera un codice, tale codice è necessario all'organismo per accedere alla propria Area Privata.

b) Presentazione della domanda

La presentazione della domanda consiste nella compilazione dell'apposito formulario e nella consegna dei documenti richiesti.

c) Istruttoria

Una volta completato l'invio di tutta la documentazione, il sistema accetta la procedura di inoltro della domanda di accREDITamento, fissandone la data e registrandola nell'area privata dell'organismo, dove può essere visualizzata. Di norma entro 60 giorni lavorativi dalla data di inoltro della domanda, si procede all'audit in loco, le cui modalità sono specificate nel manuale operativo, approvato con Decreto Dirigenziale.

Sospensione della domanda

In caso di errata compilazione del formulario e/o incompleta consegna di tutta la documentazione richiesta, la domanda è considerata sospesa. Il dirigente del Settore "Orientamento Professionale" della Regione Campania, provvederà a notificare l'eventuale sospensione all'organismo richiedente mediante un atto formale che conterrà la specifica delle difformità e/o carenze riscontrate nella domanda. Di norma entro 90 giorni lavorativi dalla data di consegna delle integrazioni da parte dell'organismo, si procede all'audit in loco.

Nel caso in cui le integrazioni consegnate risultino errate e/o incomplete, il Dirigente del Settore "Orientamento Professionale" provvederà a notificare la lista delle difformità e/o carenze all'organismo. Di norma entro 120 giorni lavorativi dalla data di invio delle nuove integrazioni da parte dell'organismo, si procede all'audit in loco. Tale intervallo di tempo viene incrementato di ulteriori 30 giorni lavorativi per ogni successiva integrazione. In ogni caso, la data e il piano di audit vengono comunicati all'organismo con 7 giorni di anticipo.

d) Valutazione dell'esito finale dell'istruttoria

Il Nucleo di valutazione, sulla base dei rapporti di audit, formula il parere definitivo circa l'accreditamento delle sedi operative. Tale parere viene emesso, di norma, entro 90 giorni dalla data di invio della domanda da parte dell'organismo. Tale intervallo temporale subisce degli incrementi per le domande sospese e non integrate correttamente.

In caso di non conformità essenziali, per la cui descrizione si rimanda al manuale operativo, la domanda viene rigettata e la sede operativa interessata non risulta accreditata.

e) Rilascio dell'accreditamento

Alle sedi operative di cui si è richiesto l'accreditamento, e che ottengono il parere positivo del Nucleo di Valutazione, viene rilasciato attraverso un Decreto Dirigenziale, l'accreditamento definitivo o provvisorio. Tali sedi operative vengono inserite nell'albo regionale delle sedi accreditate, con specificazione degli organismi richiedenti, degli ambiti di accreditamento provvisori o definitivi e della scadenza del relativo dispositivo di accreditamento. L'albo regionale viene aggiornato in modo ricorrente ed è pubblicato sul sito della Regione Campania.

2) PROCEDURA PER IL MANTENIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO

Durante il periodo di validità dell'accreditamento, sia definitivo che provvisorio, gli organismi cui fanno capo le sedi operative accreditate sono tenute ad inviare al soggetto gestore, la documentazione aggiornata in sostituzione di quella in scadenza, senza soluzione di continuità. Sono previsti audit, a campione, per il controllo del mantenimento dei requisiti.

3) PROCEDURA PER IL PASSAGGIO DALL'ACCREDITAMENTO PROVVISORIO ALL'ACCREDITAMENTO DEFINITIVO

Al fine di garantire la continuità tra l'accreditamento provvisorio e quello definitivo, pena la decadenza, gli organismi le cui sedi operative hanno ottenuto l'accreditamento provvisorio, devono inviare, almeno 90 giorni lavorativi prima della data di scadenza dell'accreditamento stesso, la documentazione relativa ai requisiti di cui alle Tabelle F e G.

4) PROCEDURA PER LE VARIAZIONI DELL'ACCREDITAMENTO

Durante il periodo di validità dell'accreditamento, sia definitivo che provvisorio, le sedi operative accreditate sono tenute ad inviare al soggetto gestore, la documentazione relativa a tutte le variazioni circa i dati dichiarati.

Il soggetto gestore provvede all'istruttoria e, se le variazioni lo richiedono, all'audit in loco.

Articolo 17 Casi di revoca dell'accreditamento

Gli organismi accreditati decadono dal beneficio dell'accreditamento nei seguenti casi:

- quando - in fase di accertamenti da parte della Regione Campania o di istruttoria delle modifiche delle caratteristiche degli organismi e delle sedi operative - viene verificato il venir meno dei requisiti richiesti per l'accreditamento;
- in caso di mancata comunicazione di variazioni intervenute su proprie caratteristiche aventi effetto sui requisiti dell'accreditamento; in caso di carenze gravi riscontrate relativamente al rispetto delle norme definite dalla Regione Campania, per la gestione e la rendicontazione delle attività formative ed orientative finanziate con risorse pubbliche;
- in caso di mancato rispetto dei tempi stabiliti dalla Regione Campania per sanare variazioni

interventive ad inficiare i requisiti che hanno permesso l'ottenimento dell'accREDITAMENTO provvisorio o definitivo;

- in caso di false o mendaci dichiarazioni rese al soggetto pubblico responsabile (sull'accREDITAMENTO e sulla gestione delle attività finanziate);
- quando, gravi o reiterate carenze riscontrate dal soggetto pubblico responsabile della gestione delle attività finanziate dalla Regione Campania, rispetto alla qualità ed alla gestione delle attività di formazione e orientamento, possono prefigurare un carente presidio di funzioni che rappresentano requisito per l'accREDITAMENTO (es. progettazione/coordinamento/valutazione, gestione attestazioni, gestione amministrativa);

In caso di revoca dell'accREDITAMENTO il soggetto pubblico responsabile della programmazione e della gestione degli interventi di formazione e di orientamento finanziati deciderà in merito all'eventuale prosecuzione delle attività fino alla loro conclusione, a garanzia del completamento del percorso formativo e/o di orientamento da parte dell'utenza.

Articolo 18 Confronto delle best-practices

Al fine di realizzare un sistema continuo di confronto e raccolta delle "buone prassi" riguardo alle esperienze maturate nell'ambito della formazione e dell'orientamento, la Regione Campania si riserva la facoltà di implementare, con uno specifico bando, la realizzazione e la gestione di un sito web dedicato alle banche dati sulle risorse umane impegnate nel settore e al bench-marking dei risultati ottenuti e delle modalità di apprendimento adottate dai vari organismi.

Il sito web ospiterà sistemi avanzati di raccolta, sistematizzazione e gestione delle informazioni fornite dalle sedi operative accreditate.

Articolo 19 Miglioramento della qualità tecnico-gestionale

Al fine di elevare la qualità della formazione e dell'orientamento, la Regione Campania implementerà, con uno specifico bando, attività di formazione per le figure professionali delle sedi operative, e di certificarne le capacità attraverso il rilascio di crediti ad hoc (scoring).

In tal modo si immagina di raggiungere due risultati:

- innalzamento effettivo della qualità delle funzioni del personale docente e non docente;
- standardizzazione delle competenze richieste.

Per il personale non docente si prevedono corsi rivolti a:

- tutor (d'aula e di stage);
- direttori e direttori amministrativi;
- analisti (dei bisogni), progettisti e valutatori;
- coordinatori.

Per il personale docente la formazione sarà mirata al miglioramento della "capacità didattica" ovvero della capacità di trasferire i contenuti ai partecipanti.

Articolo 20 Monitoraggio delle attività precedentemente realizzate

Le sedi operative, al fine di dimostrare nella fase di audit i livelli di efficacia ed efficienza riportati in tabella F, sono invitate a compilare le apposite schede predisposte dalla Regione Campania e riportanti le informazioni relative ai percorsi formativi, orientativi e lavorativi dei partecipanti alle attività di formazione e/o orientamento svolte durante i due anni solari precedenti alla data di presentazione della domanda.

Tale attività è richiesta anche come preparazione alle attività di monitoraggio obbligatorie previste dall'articolo "Condizioni per il mantenimento dell'accREDITAMENTO, sia definitivo che provvisorio".

Articolo 21 Condizioni per il mantenimento dell'accREDITAMENTO, sia definitivo che provvisorio

Le sedi operative accreditate, nell'ambito di svolgimento delle attività sono tenute a monitorare il percorso formativo, orientativo e lavorativo dei partecipanti, fino al sesto mese successivo il termine delle attività.

Il monitoraggio è finalizzato a verificare i livelli di efficacia ed efficienza, secondo i criteri e i valori minimi della tabella F.

Laddove le attività prevedono stage o tirocini formativi, le sedi operative accreditate sono tenute a:

- istituire la propria rete di aziende ospitanti;
- condividere formalmente con le aziende che ospiteranno gli stage, i progetti formativi esecutivi-operativi;

- coinvolgere i rappresentanti delle suddette aziende in seminari da svolgere durante i corsi di formazione.

Con successivo Decreto della Dirigenza Regionale competente, verranno stabilite sia le modalità di monitoraggio, sia gli opportuni indicatori atti a verificare la sussistenza delle attività svolte dalle sedi operative in sinergia con le aziende ospitanti; tale Decreto Dirigenziale indicherà anche le modalità di trasmissione dei risultati al soggetto gestore.

La Regione Campania, nell'ottica di garantire la qualità delle attività erogate dagli organismi di formazione accreditati, ed al fine di stimolare il miglioramento continuo dell'offerta formativa regionale, si riserva di procedere con successivi atti, alla definizione di opportune modalità e strumenti di verifica.

Articolo 22 Sanzioni

Particolare attenzione va posta nella compilazione delle autodichiarazioni, poiché il dichiarante può incorrere in sanzioni ai sensi di legge.

Inoltre, nel caso in cui, in sede di audit, si riscontrino non conformità con quanto dichiarato, la domanda di accreditamento viene rigettata e all'organismo interessato sarà preclusa la presentazione di una nuova domanda per un periodo di 12 mesi.

Con decreto dirigenziale potranno essere individuate più specificamente le tipologie di non conformità e la durata della preclusione.

Articolo 23 Sospensioni

Al verificarsi di rilevanti e ripetute irregolarità nella gestione delle attività formative gestite, con decreto motivato del dirigente competente, sentito il comitato di rappresentanza dei soggetti accreditati di cui al successivo articolo 24, potrà essere comminata la sospensione dell'accREDITAMENTO della sede formativa fino ad un massimo di sei mesi nel corso di un anno solare.

Articolo 24 Comitato di rappresentanza dei soggetti accreditati

Il comitato di rappresentanza dei soggetti accreditati esprime parere consultivo in relazione alle materie di cui all'articolo 6 ultimo capoverso ed agli artt. 18, 19 e 23 del presente allegato, nonché tutte le volte che tale parere venga richiesto in relazione a specifiche questioni attinenti le materie oggetto del presente atto.

Il comitato si compone di dodici membri, in rappresentanza dei soggetti accreditati, ed è presieduto dall'Assessore alla Formazione Professionale della regione Campania o da suo delegato.

Nella composizione deve essere garantita la rappresentanza su base provinciale (almeno un ente per provincia) e per tipologia di accREDITAMENTO. Gli enti appartenenti a consorzi o società consortili ed i consorzi di enti o società consortili non possono esprimere, comunque, nel comitato più di un solo rappresentante.

Il comitato elegge i propri rappresentanti all'interno dei soggetti iscritti nell'elenco degli enti accreditati e resta in carica per due anni.

Articolo 25 Disposizioni transitorie

Gli Organismi, che, nella fase sperimentale della procedura di accREDITAMENTO, di cui alla D.G.R. n. 3927/02, hanno ricevuto esito positivo dell'analisi documentale o dell'audit, entro 30 gg. dalla data di pubblicazione della presente delibera, devono effettuare la registrazione on-line dell'Organismo, al fine di ottenere il Codice Organismo ed il Codice AFO, pena la decadenza dello stato precedentemente acquisito.

Sono altresì tenuti a tale registrazione entro il suddetto termine, tutti gli organismi che, pur provenienti dalla fase sperimentale con esito positivo dell'analisi documentale, ex D.G.R. n. 3927/02, hanno ricevuto l'audit, a partire dal 13 luglio 2004, data di entrata in vigore della D.G.R. 808/04.

Tutti gli Organismi di cui ai precedenti capoversi, entro il 31 maggio 2006, sono tenuti ad adeguarsi ai nuovi requisiti previsti dai presenti Indirizzi Operativi, pena la decadenza dalla procedura di accREDITAMENTO.

Ai fini dell'elezione di cui all'articolo 24 possono partecipare alla elezione dei membri del comitato, in sede di prima applicazione, esclusivamente i soggetti che abbiano superato la condizione di audit con esito positivo ai sensi della DGR 808/2004.

Articolo 26 Entrata in vigore

Il modello di accREDITAMENTO di cui al presente dispositivo entra in vigore a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURC.